



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
Comun di San Vit di Fèagne
Provincia di Udine

Prot. n. 2281

San Vito di Fagagna li 25 Maggio 2020

BANDO 2020
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI
(L. 09.12.1998, N.431, ART. 11 e L.R.07.03.2003, N.6 ART.6)

1. Finalità

Il presente Bando definisce criteri e modalità per l'erogazione di contributi economici volti a ridurre la spesa sostenuta nell'anno 2019 dai conduttori per il pagamento di canoni (al netto degli oneri accessori) per la locazione di immobili destinati a prima casa, di proprietà sia pubblica che privata.

Gli immobili oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo:

- a) devono avere destinazione d'uso residenziale;
- b) non devono essere "di lusso"
- c) devono essere adibiti a prima casa;
- d) **non devono essere di edilizia sovvenzionata** di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016;
- e) non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 431/1998:

2. Criteri per l'ammissione ai benefici

Contributi per i conduttori: l'entità del contributo in favore dei conduttori è determinata secondo un principio di gradualità che favorisce i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), di cui al D.P.C.M. N. 159/2013 con losservanza dei seguenti criteri:

- a) Per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a **€uro 13.391,82** l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 14%. Il contributo da assegnare non potrà essere superiore ad € 3.100,00;
- b) Per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad **€uro 20.000,00** l'incidenza del canone di locazione sul valore ISE va ridotta fino al 24%. Il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore ad € 2.330,00;
- c) L'indicatore della situazione economica (ISE) dei nuclei familiari di cui alle precedenti lettere a) e b) non deve superare l'importo di **€ 30.000,00**
- d) Ai fini delle determinazioni di contributo di cui alle lettere a) e b), per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indice ISEE di cui alle precedenti lett. a) e b) è elevato del 20% .

Per i nuclei familiari con situazione economica (I.S.E.E.) pari a 0 verrà riconosciuto un contributo pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno, fino ad un limite massimo di €uro 3.110,00;

Il contributo non potrà in nessun caso superare l'ammontare del canone corrisposto nell'anno.

Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare verrà rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per i nuclei familiari che rientrano in almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica, di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. n. 6/2003, come specificate al punto 4. "Criteri e priorità per la formazione della graduatoria" del presente Bando, verrà riconosciuto un incremento del contributo da assegnare del 5% per ogni "condizione" registrata, fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, al fine di consentire il possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, il limite dell'indicatore della situazione economica (I.S.E.) indicato alla lett. c), verrà innalzato fino ad un massimo del 10%.

L'erogazione dei contributi citati è subordinata all'assegnazione da parte della Regione delle risorse finanziarie previste dalla Legge n. 431/98 e dalla L.R. n. 6/2003. Qualora i fondi assegnati dalla Regione e quelli messi a disposizione dal Comune non fossero sufficienti rispetto alle richieste, i contributi assegnati a tutti i richiedenti saranno ridotti in proporzione rispetto alla graduatoria elaborata sulla base del presente Bando, fermo restando la riserva di una quota degli stanziamenti complessivi non inferiore al 5% da destinare esclusivamente ai richiedenti i contributi di età inferiore ai 35 anni (L.R. 22 marzo 2012 n.5).

Il Comune di San Vito di Fagagna concorre ad incrementare le risorse assegnate dalla Regione mettendo a disposizione una quota pari al 10% del fabbisogno comunicato.

3. Requisiti soggettivi dei richiedenti

1. Per essere ammesso a beneficiare dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 431/1998 e di cui all'articolo 6, primo periodo, della legge regionale 6/2003, **il conduttore** deve possedere, **al momento di presentazione della domanda**, i seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere maggiorenne;
- b) essere residente nel Comune di San Vito di Fagagna;
- c) essere cittadino italiano, ovvero essere cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, ovvero essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, o di carta di soggiorno e del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
- d) essere residente nel territorio regionale da almeno due anni (ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 25/2015 saranno utili ai fini del computo della residenza sul territorio regionale i periodi di permanenza all'estero da parte di corregionali espatriati e rimpatriati)
- e) essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede il contributo, in base ad un contratto registrato, di un alloggio ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), qualora non locato sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 431/1998.
- f) essere titolare del contratto per il quale si richiede il contributo;
- g) essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione;
- h) non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi, anche per quote all'interno del territorio nazionale o all'estero (tali requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare). Sono esclusi dal computo gli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate; le quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purchè la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare, la nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado, la proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado, la proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;

Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non sarà ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Nel caso di rapporti giuridici istaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo, purchè la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.

Il richiedente non deve essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.

4. 2. La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione pagati nell'anno precedente il Criteri e priorità per la formazione della graduatoria e maggiorazione del contributo.

Ai fini dell'individuazione delle categorie di soggetti indicate all'art.7, comma 1, della L.R. n.6/2003 e dell'attribuzione delle particolari agevolazioni previste dall'art. 3, comma 2, del DPR n. 0149/Pres. del 6 aprile 2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché per la formazione della graduatoria si considerano quali:

- a. **anziani**: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto 65 anni;
- b. **giovani coppie con o senza prole**: quelle i cui componenti non superino entrambi i 35 anni di età;
- c. **soggetto singolo con minori a carico**: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d. **disabili**: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e. **famiglie in stato di bisogno**: quelle con una situazione economica ISEE, ai sensi del decreto legislativo 109/1998, non superiore a € 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti;
- f. **famiglie monoreddito**: quelle composte da più persone il cui indicatore ISEE risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;
- g. **famiglie numerose**: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h. **famiglie con anziani o disabili a carico**: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto 65 anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
- i. **soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto** o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali, nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;
- j. **emigrati**: i soggetti di cui all'art.2, comma 1, della L.R. 26.02.2002 n.7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero o rimpatriati).

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini dell'I.R.P.E.F.

La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. allegata dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda.

Qualora il nucleo familiare cumuli più situazioni di particolare debolezza sociale od economica l'incremento non potrà comunque superare il limite del 25%;

5. Contenuto e termini di presentazione delle domande

La domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente bando deve essere compilata unicamente su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Segreteria del Comune di San Vito di Fagagna e disponibile altresì sul sito internet "www.comune.sanvitodifagagna.ud.it".

La consegna delle domande al protocollo comunale o la loro spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di San Vito di Fagagna – Via Nuova 100 – dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 13,30 del 10 Luglio 2020 (termine perentorio)**. Qualora le domande siano inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data del timbro postale.

Il Comune di San Vito di fagagna declina ogni responsabilità per le domande non pervenute per errata o inesatta indicazione del destinatario da parte dei richiedenti, nè per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione comunale potrà procedere, anche tramite la Guardia di Finanza, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione comunale potrà richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso.

L'eventuale richiesta di integrazione del Comune a causa di domanda incompleta dovrà essere evasa dal richiedente il beneficio entro cinque giorni dal ricevimento.

6. Istruttoria delle domande e formulazione della graduatoria

Al fine di accertare il possesso dei requisiti soggettivi e reddituali dei richiedenti per l'ammissibilità alle agevolazioni, il Comune effettua l'istruttoria delle domande ricevute, al termine della quale trasmette alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia /Direzione centrale dell'Ambiente e dei lavori pubblici il fabbisogno finanziario relativo alle domande accolte unitamente alla relativa graduatoria formulata secondo i criteri di cui al presente bando.

7. Informazioni ai sensi della L. 241/1990 e del D.L.vo n. 196/03

Responsabile del procedimento è la sig.ra Righini Angela - Responsabile del servizio amministrativo Finanziario
Possono essere eventualmente richieste informazioni in merito al presente bando all'Ufficio Segreteria comunale al numero di telefono 0432/808024.

Tutte le informazioni ed i dati personali dei richiedenti verranno utilizzati al solo scopo dell'espletamento di tutte le operazioni concorsuali dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dai Comuni e dagli Enti che forniscono alla stessa semplici servizi in conformità a quanto stabilito dal D.L.vo n. 196 del 30.06.2003.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si richiama la normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge n. 431/98, dalla L.R. n.6/2003, dal Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni, approvato con DPR n. 067/Pres. del 6 aprile 2010.

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si informa:

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Dati personali comunicati ai fini della procedura di concessione dei contributi.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Vito di Fagagna (www.comune.sanvitodifagagna.ud.it) rappresentato dal Sindaco Michele Fabbro

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR, il Comune di San Vito di Fagagna, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il proseguimento delle seguenti finalità:

- a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del contributo .

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra è obbligatorio per permettere lo svolgimento della procedura.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Comune di San Vito di Fagagna, che, nella loro qualità di autorizzati/incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.

Il Comune può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonchè a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

Il Comune può acquisire d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai richiedenti.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune avviene su server ubicati all'interno del Comune e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico- amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell' art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati inerenti l'affidamento saranno conservati per il tempestabilito dalla normativa vigente.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessato al trattamento, chi fornisce i dati al momento della domanda di partecipazione ha diritto di richiedere al Comune di San Vito di Fagagna, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 18, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Unione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento dei propri dati personali ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo al Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

f.to (Righini Angela)